# Gazzetta Ufficiale N. 196 del 23 Agosto 2012

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**DECRETO 25 maggio 2012 , n. 141   
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». (12G0162)**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE   
  
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante  
istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei  
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile  
2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,  
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  
102»;   
Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  
138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone che,  
«al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire  
la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della  
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del  
funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il  
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in  
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15  
dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e  
hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie  
di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste,  
organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria  
maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo  
della piu' ampia partecipazione degli utenti»;   
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219, che ha apportato  
«Modifiche al Regolamento recante istituzione del sistema di  
controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo  
189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo  
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78»;   
Visto l'esito dei test tenutisi in data 23, 24 e 25 novembre 2011  
ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  
2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148,  
effettuati secondo le modalita' concordate con le associazioni di  
categoria;   
Considerato che detti test hanno confermato la necessita' di dar  
luogo ad alcune modifiche delle componenti software del sistema,  
nonche' ad alcune modifiche di carattere procedurale;   
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e  
successive modificazioni;   
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione  
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2012 n.  
4151/2012 prot. n. 2365/2012;   
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai  
sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del  
21 maggio 2012, prot. Gab/2012/8809;   
  
Adotta   
il seguente regolamento:   
  
Art. 1   
  
Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante  
istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei  
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile  
2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,  
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  
102», come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219, sono  
apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:   
a) all'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis.  
Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali  
o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e  
della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel  
territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le  
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.»;   
b) all'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma 4-bis: «4-bis.  
Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di  
trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura  
dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a  
terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla  
legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata  
la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali  
ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome del soggetto  
gestore.»;   
c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole «si riferiscono.»,  
aggiungere il periodo: «Per l'anno 2012 il pagamento del contributo  
deve essere effettuato entro il 30 novembre.».   
d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: al comma  
1, primo e secondo periodo, le parole «ritardata consegna dei  
dispositivi in fase di prima iscrizione» sono sostituite con le  
parole «attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima  
iscrizione»; al medesimo comma 1, dopo le parole «o per assenza di  
copertura della rete di trasmissione dati,» sono aggiunte le seguenti  
parole: «nonche' nei sette giorni successivi alla consegna dei  
dispositivi» ed e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo:  
«L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio per  
le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei  
dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi  
alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti  
tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE  
adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la  
conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i  
soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO  
CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.»;  
al comma 2, le parole «entro le ventiquattro ore dalla ripresa del  
funzionamento del SISTRI» sono sostituite dalle seguenti: «entro  
cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI»;  
al medesimo comma 2 il secondo periodo e' soppresso;   
e) all'articolo 13, comma 1, e' aggiunto alla fine il seguente  
periodo: «La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO  
corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in  
carico dei rifiuti da parte del trasportatore, e' compilata e firmata  
elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del  
trasporto.»; al comma 2, e' aggiunto alla fine il seguente periodo:  
«Il dato relativo alla quantita' di rifiuti movimentati deve essere  
espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in  
metri cubi.»; al medesimo comma 2, le parole «almeno quattro ore  
prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due ore prima che si  
effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi  
dalla data di entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI  
e, successivamente, almeno quattro ore prima.»; al comma 3 sono  
aggiunte alla fine le seguenti parole: «ne' alla movimentazione di  
rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di  
raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.».   
f) all'articolo 14, comma 4, e' aggiunto alla fine il seguente  
periodo: «Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di  
diversi soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per ciascuno di  
essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.»;   
g) all'articolo 15, al comma 3 sono soppresse le parole: «e 2»,  
ed e' aggiunto, alla fine, il seguente comma: «3-bis. Per la  
movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda  
sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'articolo 14.  
Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito  
siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda  
sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della  
scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.»;   
h) all'articolo 16, e' aggiunto alla fine, il seguente periodo:  
«Entro il medesimo termine e' firmata elettronicamente la riga della  
scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO».   
i) all'articolo 18, comma 1, le parole «almeno due ore prima»  
sono sostituite dalle seguenti: «almeno un'ora prima dell'operazione  
di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata  
in vigore della piena operativita' del SISTRI e, successivamente,  
almeno due ore prima»; al comma 7 le parole «non superare i quattro  
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superare i sei giorni»;  
sono aggiunti inoltre i seguenti commi 1-bis, 4-bis, 4-ter e 7-bis;   
«1-bis. Le righe della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO,  
generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione  
da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna  
all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate  
elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico  
e dalla consegna dei rifiuti medesimi.»;   
«4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita'  
di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte  
con le seguenti modalita':   
a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore  
compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di  
generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la  
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il  
trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due  
copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di  
raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o  
destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI -  
AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore puo'  
stampare altresi' delle schede in bianco, scaricate dall'area  
autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da  
utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del  
giro di raccolta;   
b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE  
del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa  
dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto,  
possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della  
partenza; le informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE  
del produttore relative a quantita', volume, opzione peso da  
verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite  
manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei  
rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del  
trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore;   
c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un  
produttore non previsto per il quale non e' stata quindi  
precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, il  
conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto,  
compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente  
stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero  
progressivo indicato nella scheda in bianco compilata e le  
informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva  
lettera e), il delegato dell'impresa di trasporto trasferisce a  
sistema la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il  
medesimo numero progressivo;   
d) il conducente effettua il trasporto verso l'impianto di  
destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai  
produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati  
all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure  
semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente e'  
lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il  
carico, firma le schede cartacee con l'indicazione dell'esito e del  
peso verificato a destino, trattenendone una copia.   
e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono  
essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle  
operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da  
produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di  
specifiche procedure semplificate, il gestore dell'impianto di  
recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere  
al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare l'assolvimento degli  
obblighi di cui al presente decreto.»;   
«4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel  
caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico  
trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati  
presso piu' centri di raccolta comunali o intercomunali.»;   
«7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di  
rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE  
relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere  
compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se  
diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve  
essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato  
all'intermediario.»;   
l) all'articolo 19 e' aggiunto il seguente comma 2-bis:   
«2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti  
urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata  
lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia  
di rifiuti conferita da ciascun comune.»   
m) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20.  
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei  
rifiuti - 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto  
relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione  
telematica delle Schede SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO e AREA  
MOVIMENTAZIONE ai quali verra' comunque inviata dal sistema la  
comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il  
completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da  
parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla  
casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la  
comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di  
recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad  
esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione  
telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta  
comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei  
rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del  
completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, e'  
tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI  
e alla Provincia territorialmente competente».   
n) all'articolo 21-bis, comma 3, e' aggiunto alla fine il  
seguente periodo: «Su indicazione del legale rappresentante, da  
effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per  
l'interoperabilita', il certificato elettronico afferente al medesimo  
dispositivo puo' essere associato al rappresentante legale stesso o  
ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi  
dell'articolo 8, comma 1 lettera a).».   
o) all'articolo 22, comma 3, terzo periodo, le parole «avviene  
con cadenza mensile» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere  
effettuata ogni quarantacinque giorni».   
p) all'articolo 23, comma 5, e' aggiunto alla fine il seguente  
periodo: «A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o  
smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al  
produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE completa»; e' aggiunto inoltre il seguente comma  
5-bis: «5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori  
adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico  
attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della  
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti».   
q) all'articolo 27, comma 1, sono apportate le seguenti  
modifiche: le parole «composto da quindici membri» sono sostituite  
dalle seguenti: «composto da diciannove membri»; alla lettera d) la  
parola «dieci» e' sostituita con la parola «quattordici».   
r) all'Allegato IA, settimo capoverso, secondo periodo, le parole  
«entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione» sono  
sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla ricezione della  
comunicazione».   
s) all'Allegato IA, il paragrafo: «DISPOSITIVI AGGIUNTIVI.  
PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO» e sino  
alla fine dell'allegato IA e' cosi' sostituito: «DISPOSITIVI  
AGGIUNTIVI: CONTRIBUTO E NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI OTTENIBILI.».   
I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi  
USB aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i  
limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. E', comunque,  
possibile prevedere eccezionalmente l'accoglimento della richiesta di  
un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa  
presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e  
nei limiti della disponibilita' tecnologica. L'entita' del contributo  
per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto e' stabilito in  
€ 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta.   
Imprese ed enti (addetti per unita' locale):   
fino a 20 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 2;   
da 21 a 50 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi  
4;   
da 51 a 250 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi  
6;   
da 251 a 500 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi  
8;   
oltre 500 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi  
10.   
Enti e comuni Regione Campania:   
inferiori a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;   
da 20.000 a 50.000 abitanti numero massimo dispositivi 4;   
da 50.000 a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 6;   
superiori a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 10.   
Attivita' di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania o  
iscrizione volontaria (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006):   
Classe iscrizione Albo:   
inferiore a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;   
inferiore a 50.000 abitanti e sup. o uguale a 20.000 numero  
massimo dispositivi 4;   
inferiore a 100.000 abitanti e sup. o uguale a 50.000 numero  
massimo dispositivi 6;   
inferiore a 500.000 abitanti e sup. o uguale a 100.000 numero  
massimo dispositivi 10;   
superiore o uguale a 500.000 abitanti numero massimo dispositivi  
10.   
Attivita' di trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5, d.lgs.  
n. 152/2006):   
Classe iscrizione Albo quantita' autorizzata:   
inferiore a 6.000 tonn. numero massimo dispositivi 2;   
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.  
numero massimo dispositivi 4;   
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.  
numero massimo dispositivi 6;   
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.  
numero massimo dispositivi 10;   
oltre a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10.».   
t) all'Allegato II, nelle tabelle «Produttori/Detentori», «Enti e  
imprese produttori rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli», il  
titolo della prima colonna «DIPENDENTI per unita' locale» e'  
sostituito dal seguente: «ADDETTI per unita' locale».   
u) all'Allegato II, nelle tabelle «Enti e imprese produttori  
rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli» sostituire le parole:  
«Da a 5» con le seguenti: «Da 1 a 5».   
v) all'Allegato III, Descrizione Tecnica Scheda  
SISTRI-Produttore/Detentore rifiuti speciali, al paragrafo Area  
Registro cronologico, il punto II e' sostituito dal seguente: «La  
riga dell'AREA REGISTRO CRONOLOGICO relativo alla movimentazione dei  
rifiuti e' compilata e firmata elettronicamente entro i successivi  
dieci giorni lavorativi dalla movimentazione.».   
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'  
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della  
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo  
e farlo osservare.   
Roma, 25 maggio 2012   
  
Il Ministro: Clini   
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012   
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del  
territorio, registro n. 10, foglio n. 15

Avvertenza:   
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi  
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo  
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano  
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  
qui trascritti.   
Note alle premesse:   
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare in data 18 febbraio 2011, n. 52  
(Regolamento recante istituzione del sistema di controllo  
della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189  
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art.  
14-bis del decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  
n. 102), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile  
2011, n. 95, S.O.   
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto  
- legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti  
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),  
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  
1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188:   
«2. Al fine di garantire un adeguato periodo  
transitorio per consentire la progressiva entrata in  
operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita'  
dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento  
delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere  
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  
del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la  
verifica tecnica delle componenti software e hardware,  
anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie  
di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente  
previste, organizzando, in collaborazione con le  
associazioni di categoria maggiormente rappresentative,  
test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia  
partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto  
previsto dall'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del  
decreto - legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i  
soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del  
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  
124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui  
all'art. 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il  
termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 30  
giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione  
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  
finanza pubblica.».   
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare in data 10 novembre 2011, n. 219  
(Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto  
ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il  
regolamento di istituzione del sistema di controllo della  
tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI), e' pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2012, n. 4, S.O.   
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di  
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  
Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  
1988, n. 214, S.O.:   
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati  
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di  
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge  
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per  
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere  
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la  
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.  
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono  
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati  
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente  
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».   
  
Note all'art. 1:   
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.  
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'  
il seguente:   
«Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1.  
Al fine di attuare quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis,  
del decreto - legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,  
sono sottoposti agli obblighi di cui al presente  
regolamento, oltre ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  
i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto  
dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.   
1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri  
di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal  
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel  
territorio della Regione Campania; a detti centri si  
applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4.».   
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.  
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'  
il seguente:   
«Art. 6 (Iscrizione al SISTRI). - 1. Le modalita' di  
iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte  
nell'allegato IA. Il modulo di iscrizione e' reso  
disponibile sul portale informativo SISTRI.   
2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono  
al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al  
verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli  
dispongono l'obbligo di iscrizione.   
3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti,  
non iscrivono le unita' locali con meno di dieci  
dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni  
senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei  
dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita'  
locale designata dal medesimo, che, ai fini della  
determinazione del contributo di iscrizione, somma il  
numero dei dipendenti della o delle unita' locali, per le  
quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri  
dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita'  
locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il  
Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita'  
locali.   
4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali  
vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in  
regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in  
riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al  
SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e  
versano il contributo annuo previsto indipendentemente  
dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.   
4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di  
impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in  
attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare  
l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in  
possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per  
la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata  
la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI.  
In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome  
del soggetto gestore.».   
- Il testo dell'art. 7, comma 3, del citato decreto del  
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente  
regolamento, e' il seguente:   
«Art. 7 (Contributo di iscrizione al SISTRI).   
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di  
competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva  
fruizione del servizio, e deve essere versato al momento  
dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo e'  
versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi  
si riferiscono. Per l'anno 2012 il pagamento del contributo  
deve essere effettuato entro il 30 novembre. Qualora, al  
momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che  
il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto  
all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del  
contributo dovuto, e' possibile indicare il numero relativo  
all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.».   
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.  
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'  
il seguente:   
«Art. 12 (Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure  
di emergenza). - 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla  
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si  
trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici  
necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi  
in fase di prima iscrizione e, nonche' furto, perdita,  
distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di  
copertura della rete di trasmissione dati, nonche' nei  
sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la  
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e'  
effettuata, per conto di tale soggetto e su sua  
dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della  
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto  
alla compilazione della parte precedente o successiva della  
scheda medesima. Qualora anche il soggetto tenuto alla  
compilazione della parte precedente o successiva della  
scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei  
mezzi informatici necessari a causa di attesa della  
consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione,  
nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli  
stessi, o per assenza di copertura della rete di  
trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve  
comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al  
SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal  
caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su  
un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione,  
da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area  
autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni  
effettuate devono essere inserite nel sistema entro le  
ventiquattro ore successive alla cessazione delle  
condizioni che hanno generato la mancata compilazione della  
scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al  
periodo precedente e' di settantadue ore. L'inserimento nel  
sistema delle informazioni non e' obbligatorio per le  
movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della  
consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei  
sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi  
stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione  
della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli  
obblighi di cui al presente decreto mediante la  
conservazione delle copie cartacee di dette schede e  
compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda  
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni  
dalla consegna dei dispositivi.   
2. Nel caso di temporanea interruzione o non  
funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla  
compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le  
movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in  
bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale  
SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati  
relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro  
cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento  
del SISTRI.».   
- Il testo dell'art. 13, del citato decreto del  
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare in data 18 febbraio 2011 n. 52, come modificato dal  
presente regolamento e' il seguente:   
«Art. 13 (Produttori di rifiuti - disposizioni  
specifiche). - 1. I produttori di rifiuti iscritti  
inseriscono nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO  
le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci  
giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e  
comunque prima della movimentazione degli stessi. La riga  
della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO  
corrispondente allo scarico effettuato a seguito della  
presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, e'  
compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni  
lavorativi dall'effettuazione del trasporto.   
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di  
movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per  
aprire una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali  
soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi,  
sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto  
almeno due ore prima che si effettui l'operazione di  
movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di  
entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI e,  
successivamente, almeno quattro ore prima che si effettui  
l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi  
di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della  
Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Il dato relativo  
alla quantita' di rifiuti movimentati deve essere espresso  
in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in  
metri cubi.   
3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati  
per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si  
applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art.  
193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  
152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre  
2010, n. 205, ne' alla movimentazione di rifiuti elettrici  
ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta  
comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.   
4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia,  
il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato  
"pdf", portable document format, il documento di movimento  
di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla  
spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto  
di destinazione o, per i rifiuti dell'"Elenco verde",  
l'Allegato VII, del medesimo regolamento.».   
- Il testo dell'art. 14, comma 4, del citato decreto  
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  
del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente  
regolamento, e' il seguente:   
«Art. 14 (Particolari tipologie).   
4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui  
durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di  
tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda  
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI -  
AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede  
legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi  
il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie  
della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al  
conducente, che deve indicare data e ora della presa in  
carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile  
del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile  
del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la  
riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il  
delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni  
lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla  
data e all'ora della presa in carico dei rifiuti. Nel caso  
di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi  
soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per ciascuno  
di essi con riferimento al contratto del quale e'  
titolare.».   
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.  
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'  
il seguente:   
«Art. 15 (Rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione  
e da attivita' sanitaria - disposizioni specifiche). - 1.  
Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o  
da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita'  
locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e'  
compilata dal delegato della sede legale dell'ente o  
impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce  
l'attivita' manutentiva.   
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 230, comma  
1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  
successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per  
i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della  
riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione  
derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti  
dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o  
dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal  
manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della  
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal  
portale SISTRI accedendo all'area autenticata, debitamente  
compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la  
manutenzione.   
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti  
dall'attivita' del personale sanitario delle strutture  
pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla  
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30  
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di  
fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti  
pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati  
dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando  
quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente  
della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le  
disposizioni di cui ai commi 1.   
3-bis. Per la movimentazione dal luogo di produzione  
alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica  
il comma 4 dell'art. 14. Qualora i rifiuti prodotti presso  
il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal  
personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di  
riferimento, non si effettua la compilazione della scheda  
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.».   
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.  
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'  
il seguente:   
«Art. 16 (Imprese e enti di recupero e smaltimento -  
disposizioni specifiche). - 1. Le imprese e gli enti che  
effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti  
inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti  
dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in  
carico dei rifiuti. Entro il medesimo termine e' firmata  
elettronicamente la riga della scheda SISTRI - AREA  
REGISTRO CRONOLOGICO.».   
- Il testo dell'art. 18 del citato decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.  
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'  
il seguente:   
«Art. 18 (Trasportatori - disposizioni specifiche). -  
1. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti  
pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri  
dati relativi al trasporto almeno un'ora prima  
dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici  
mesi dalla data di entrata in vigore della piena  
operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno due ore  
prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati  
motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni  
della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO.   
1-bis. Le righe della scheda SISTRI - AREA REGISTRO  
CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al  
momento della comunicazione da parte del trasportatore  
della presa in carico e della consegna all'impianto di  
destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente  
entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla  
consegna dei rifiuti medesimi.   
2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati  
per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si  
applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art.  
193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  
152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre  
2010, n. 205 e successive modificazioni, nonche'  
all'attivita' di raccolta dei rifiuti prodotti da attivita'  
di manutenzione di cui all'art. 15, commi 1 e 2, qualora i  
rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di  
recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la  
manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore  
di compilare la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE prima  
della movimentazione dei rifiuti.   
3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi,  
la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere  
compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei  
rifiuti stessi.   
4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati  
dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata  
dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico  
dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di  
trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal  
produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei  
rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla  
scheda di trasporto di cui all'art. 7-bis del decreto  
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto  
interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario  
sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono  
accompagnati da copia del certificato analitico che ne  
identifica le caratteristiche, che il produttore dei  
rifiuti allega in formato "pdf", portable document format,  
alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.   
4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le  
attivita' di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari,  
possono essere svolte con le seguenti modalita':   
a) prima della movimentazione dei rifiuti, il  
trasportatore compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER  
MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda SISTRI -  
AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la scheda SISTRI -  
AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il  
trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI -  
AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne  
produce due copie per ciascun produttore del giro di  
microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non  
obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di  
specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore  
puo' stampare altresi' delle schede in bianco, scaricate  
dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare al  
conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo  
produttore nel corso del giro di raccolta;   
b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente,  
targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso  
pianificato per il trasporto, possono essere inserite  
manualmente dal conducente al momento della partenza; le  
informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del  
produttore relative a quantita', volume, opzione peso da  
verificarsi a destino e numero colli, possono essere  
inserite manualmente dal conducente al momento della presa  
in carico dei rifiuti; resta obbligatoria la compilazione  
da parte del trasportatore di tutti gli altri campi della  
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del  
trasportatore;   
c) qualora, durante il giro di microraccolta, si  
aggiunga un produttore non previsto per il quale non e'  
stata quindi precedentemente generata la Scheda SISTRI -  
AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la  
presa in carico del rifiuto, compila manualmente le copie  
della scheda in bianco precedentemente stampate,  
comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero  
il numero progressivo indicato nella scheda in bianco  
compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine  
indicato alla successiva lettera e), il delegato  
dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema la Scheda  
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il medesimo numero  
progressivo;   
d) il conducente effettua il trasporto verso  
l'impianto di destinazione con la copia delle schede  
compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta da  
produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o  
destinatari di specifiche procedure semplificate, una copia  
della scheda firmata dal conducente e' lasciata al  
produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il  
carico, firma le schede cartacee con l'indicazione  
dell'esito e del peso verificato a destino, trattenendone  
una copia;   
e) le informazioni non immesse in precedenza nel  
sistema devono essere inserite entro 48 ore lavorative  
dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto della  
filiera. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati  
all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche  
procedure semplificate, il gestore dell'impianto di  
recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e  
trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda  
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare  
l'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto.   
4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano  
anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da  
parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed  
elettronici (RAEE) depositati presso piu' centri di  
raccolta comunali o intercomunali.   
5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o  
accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di  
destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e  
restituiti al produttore del rifiuto deve essere  
accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI -  
AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata  
elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso  
impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati  
dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del  
produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il  
produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA  
REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto  
non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.   
6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti,  
l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto  
possono delegare gli adempimenti di cui al presente  
regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge  
4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario  
consegna al comandante della nave la copia della Scheda  
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il  
comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna  
della copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE al  
raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore  
presso il porto di destinazione.   
7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le  
attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le  
soste tecniche all'interno dei porti e degli scali  
ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione  
e scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo  
possibile e, comunque, non superare i sei giorni.   
7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o  
intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI  
- AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono  
nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che  
organizza il trasporto, il quale, se diverso dal  
produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve  
essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato  
all'intermediario.».   
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  
data n. 52 del 2011, come modificato dal presente  
regolamento, e' il seguente:   
«Art. 19 (Impianti di recupero e di smaltimento di  
rifiuti urbani - disposizioni specifiche). - 1. Gli  
impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani  
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e  
all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25  
gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda  
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Nel caso di  
movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti  
comunali o intercomunali che effettuano, in regime di  
autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva  
R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da soggetti  
iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale  
28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila  
la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia  
e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale  
scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino  
all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.   
2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del  
gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica  
l'art. 20.   
2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei  
rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna  
giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per  
ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun  
comune.».   
- Il testo dell'art. 21-bis del citato decreto del  
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente  
regolamento, e' il seguente:   
«Art. 21-bis (Disposizioni in materia di  
interoperabilita'). - 1. Gli operatori che utilizzano  
software gestionali in grado di tracciare le operazioni  
poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e  
che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al  
servizio di interoperabilita' secondo quanto regolato dal  
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  
modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione,  
possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo  
USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per  
l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede  
SISTRI compilate per le attivita' soggette all'iscrizione  
SISTRI ed esercitate nelle unita' locali e/o unita'  
operative che operano attraverso il predetto software  
gestionale.   
2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per  
l'interoperabilita' per ciascun software gestionale  
accreditato dall'operatore per il servizio di  
interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi  
USB per l'interoperabilita' deve essere sottoscritta dal  
legale rappresentante. Il dispositivo USB per  
l'interoperabilita' e' consegnato con le modalita'  
stabilite all'art. 8, comma 4-bis.   
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato  
elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilita'  
sono attribuiti al legale rappresentante che e' titolare  
della firma elettronica e delegato per il predetto  
dispositivo. Su indicazione del legale rappresentante, da  
effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB  
per l'interoperabilita', il certificato elettronico  
afferente al medesimo dispositivo puo' essere associato al  
rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche  
individuate come delegati ai sensi dell'art. 8, comma 1  
lettera a).   
4. Il costo di ciascun dispositivo USB per  
l'interoperabilita' e' quello previsto nell'Allegato IA per  
la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.   
5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve  
essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui  
sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo  
non si trovi presso una delle unita' locali o unita'  
operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'  
potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il  
centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il  
dispositivo USB per l'interoperabilita' e' custodito e'  
indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale  
al servizio di interoperabilita'. Qualsiasi variazione del  
luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per  
l'interoperabilita' deve essere preventivamente comunicata  
al SISTRI.   
6. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve  
essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorita'  
di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo  
stesso e' custodito.».   
- Il testo dell'art. 22 del citato decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.  
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'  
il seguente:   
«Art. 22 (Modalita' operative semplificate tramite  
associazioni imprenditoriali). - 1. Nelle modalita' e nei  
termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere  
agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le  
rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul  
piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione  
delle stesse:   
a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano  
i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8,  
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  
modificazioni;   
b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le  
quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli  
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice  
civile;   
c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le  
venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e   
d) i soggetti di cui all'art. 4.   
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo  
l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'art. 6, provvedono a  
delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali  
rappresentative sul piano nazionale, o societa' di servizi  
di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega,  
scritta in carta semplice secondo il modello disponibile  
sul portale informativo SISTRI, e' firmata dal  
rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve  
essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a  
cio' autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante  
del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una  
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al  
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  
n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione,  
un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano  
nazionale, o una societa' di servizi di diretta emanazione  
della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al  
presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente  
articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative  
sul piano nazionale, o societa' di servizi di diretta  
emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI  
per la specifica categoria.   
3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul  
piano nazionale delegate, o societa' di servizi di diretta  
emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della  
Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole  
Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilita'  
delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del  
soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda  
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO, e puo' essere  
effettuata ogni quarantacinque giorni comunque prima della  
movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti  
pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la  
compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO  
CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque  
prima della movimentazione dei rifiuti.   
4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le  
singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate  
per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al  
comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o  
in copia cartacea, dell'autorita' di controllo che ne  
faccia richiesta.   
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,  
qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di  
tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la  
movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la  
seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto  
stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE  
e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora  
della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate  
dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore  
del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al  
delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato  
dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i  
dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei  
rifiuti.».   
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.  
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'  
il seguente:   
«Art. 23 (Modalita' operativa semplificata tramite  
gestore del servizio di raccolta o piattaforma di  
conferimento). - 1. I produttori che conferiscono i propri  
rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di  
raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta  
possono adempiere agli obblighi di cui al presente  
regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del  
servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore  
della piattaforma di conferimento.   
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro  
di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di  
conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella  
categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di  
rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione  
al SISTRI ai sensi dell'art. 6.   
3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di  
produzione al centro di raccolta o piattaforma di  
conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'art.  
212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  
152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i  
propri dati, necessari per la compilazione della Scheda  
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di  
trasporto che compila anche la sezione del produttore del  
rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore  
del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene  
consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che  
provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di  
raccolta o della piattaforma di conferimento.   
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o  
impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non  
pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto  
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  
modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal  
luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di  
conferimento, richiede preventivamente al delegato del  
centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero  
di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal  
portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il delegato  
del centro di raccolta o piattaforma di conferimento  
consegna le copie richieste, debitamente numerate e  
compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale  
destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e'  
accompagnato da tali Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  
compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che  
sono consegnate al delegato del centro di raccolta o  
piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI  
ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.   
5. Nei casi di cui al presente articolo, la  
responsabilita' del produttore dei rifiuti e' assolta al  
momento della presa in carico dei rifiuti da parte del  
centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal  
fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei  
rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore  
dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE completa.   
5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i  
produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro  
di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine  
cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti».   
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.  
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'  
il seguente:   
«Art. 27 (Comitato di vigilanza e controllo). - 1. Al  
fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la  
partecipazione dei rappresentanti delle categorie  
interessate al medesimo monitoraggio, e' istituito presso  
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  
del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato ne'  
compensi o indennizzi per i componenti, un Comitato di  
vigilanza e controllo, composto da diciannove membri,  
esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  
designati rispettivamente:   
a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del  
territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto  
Comitato;   
b) uno da ISPRA;   
c) uno da Unioncamere;   
d) quattordici dalle associazioni imprenditoriali  
maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori,  
recuperatori e smaltitori di rifiuti.»